

INDIRIZZO (UE) 2017/697 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 4 aprile 2017****sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2017/9)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 5, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

- (1) La Banca centrale europea (BCE) è responsabile del funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Essa sorveglia il funzionamento del sistema per garantire la coerente applicazione di standard di vigilanza elevati e la coerenza dei risultati della vigilanza negli Stati membri partecipanti. La BCE può emanare indirizzi nei confronti delle autorità nazionali competenti (ANC), in conformità ai quali le ANC sono tenute a esercitare i compiti in materia di vigilanza e adottare le decisioni di vigilanza.
- (2) La BCE è tenuta ad assicurare l'applicazione coerente dei requisiti prudenziali per gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti, ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 e del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) ⁽²⁾.
- (3) In quanto autorità competente ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE ha esercitato diverse opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea (BCE/2016/4) ⁽³⁾ per gli enti creditizi classificati come significativi.
- (4) Sebbene in relazione agli enti meno significativi l'esercizio delle pertinenti opzioni e discrezionalità compete principalmente alle ANC, il ruolo di supervisione generale assolto dalla BCE nell'ambito dell'MVU le consente di promuovere il coerente esercizio di opzioni e discrezionalità sia in relazione a enti significativi, sia, se del caso, ad enti meno significativi. Ciò assicura che (a) la vigilanza prudenziale di tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti sia attuata in modo coerente ed efficace, (b) il corpus unico di norme per i servizi finanziari sia applicato in modo coerente a tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti e (c) tutti gli enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza della qualità più elevata.
- (5) Al fine di bilanciare l'esigenza della coerente applicazione degli standard di vigilanza a enti significativi e meno significativi, da un lato, con l'applicazione del principio di proporzionalità, dall'altro, la BCE ha individuato, tra quelle esercitate nel regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4), talune opzioni e discrezionalità che dovrebbero essere esercitate nello stesso modo dalle ANC nella vigilanza sugli enti meno significativi.

⁽¹⁾ GUL 287 del 29.10.2013, pag. 63.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GUL 141 del 14.5.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea, del 14 marzo 2016, sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione (BCE/2016/4) (GUL 78 del 24.3.2016, pag. 60).

